



**AVA**  
**Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI)**

**PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BICARBONATO DI SODIO PER IL SISTEMA DI TRATTAMENTO FUMI DELL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL**

**CIG N. 75071643B6**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

## ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE

Alto Vicentino Ambiente srl – Via Lago di Pusiano n. 4 – 36015 – Schio (VI); tel. 0445/575707; fax 0445/575813; indirizzo internet [www.altovicentinoambiente.it](http://www.altovicentinoambiente.it); e-mail: [info@altovicentinoambiente.it](mailto:info@altovicentinoambiente.it); pec: [appalti@pec.altovicentinoambiente.it](mailto:appalti@pec.altovicentinoambiente.it).

D'ora innanzi, Alto Vicentino Ambiente srl potrà anche essere denominata "AVA" o "Stazione Appaltante" o, più brevemente, "S.A.".

Il Responsabile Unico del Procedimento (d'ora innanzi anche "RUP"), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto all'art. 101 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Responsabile Settore Smaltimento Ing. Gaetano Rodighiero – tel.: 0445/575707 fax: 0445/575813 mail: [gaetano.rodighiero@altovicentinoambiente.it](mailto:gaetano.rodighiero@altovicentinoambiente.it), pec: [appalti@pec.altovicentinoambiente.it](mailto:appalti@pec.altovicentinoambiente.it).

## ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La presente gara ha per oggetto la fornitura, compreso il servizio di trasporto nonché le attività connesse allo scarico nel serbatoio di stoccaggio dell'impianto di AVA, di bicarbonato di sodio ( $\text{NaHCO}_3$ ) per il sistema di trattamento fumi del termovalorizzatore.

Formula chimica	$\text{NaHCO}_3$
Peso molecolare	84 G/mol
Peso specifico	Kg/dm <sup>3</sup> 2,218
Titolo (espresso tal quale)	≥ 98,0%p
Granulometria del prodotto in ingresso sul 90% inferiore a 500 μ (micron)	
Quantità annua da fornire	1.700 ton.
Quantità complessiva appalto (24 mesi + 12 mesi rinnovo + 6 mesi proroga)	5.950 ton.

Parte integrante della fornitura è l'eventuale servizio di supporto e assistenza alla Stazione Appaltante, per tutta la durata dell'appalto, al fine di efficientare l'utilizzo del bicarbonato di sodio nell'impianto.

Le modalità dettagliate di espletamento delle prestazioni contrattuali sono di seguito descritte.

Il quantitativo di bicarbonato di sodio da fornire, stimato su base statistica in relazione al funzionamento delle tre linee dell'impianto nell'ultimo biennio, deve ritenersi meramente indicativo e non vincolante; AVA non si assume, pertanto, l'obbligo di forniture minime garantite.

AVA si riserva il diritto, in base ai consumi reali del termovalorizzatore, di ridurre o aumentare le quantità indicate, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di indennità, risarcimenti e senza che ciò sia causa di inadempimento, anche solo parziale, degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore dovrà comunque garantire, per tutta la durata dell'appalto, il fabbisogno di fornitura richiesto da AVA.

Si applica l'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso, il contratto di appalto sarà stipulato a misura.

AVA si riserva altresì, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in parte le condizioni di esecuzione, qualora fosse necessario riorganizzare la fornitura per sopravvenute esigenze aziendali. In tale ipotesi, questa S.A. si impegna a comunicare con congruo anticipo alla controparte le variazioni eventualmente introdotte; per contro, l'Appaltatore non potrà vantare nei confronti di AVA alcuna pretesa, compenso e/o indennizzo.

La fornitura oggetto di appalto è da considerarsi attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: le relative prestazioni non potranno, pertanto, essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente comunicati dall'Appaltatore alla SA.

Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla L. 146/1990 e n. 88/2000; in tal caso, l'Appaltatore dovrà darne preventiva comunicazione

scritta alla SA. Non saranno in ogni caso considerate cause di forza maggiore e saranno quindi sanzionabili gli scioperi del personale per cause locali e/o direttamente imputabili all'Appaltatore. In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, del servizio, AVA, previa diffida ad adempiere e salvo il risarcimento danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa, rivalendosi sull'Appaltatore per i costi sostenuti. Nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all'art. 340 c.p., la SA segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

### **ART. 3 – MODALITA' E TERMINI DI RESA DELLA FORNITURA**

La fornitura oggetto di appalto dovrà essere svolta in osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

La consegna del prodotto dovrà essere effettuata presso l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani di Alto Vicentino Ambiente srl, sito in Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4.

Il prodotto sarà trasportato a rischio e pericolo del fornitore, il quale accetterà e si assumerà ogni rischio di danneggiamento, smarrimento e/o furto durante il trasporto.

Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dai documenti di trasporto (DDT), recanti il riferimento al contratto di appalto e il codice CIG, nonché dalla scheda di sicurezza del prodotto trasportato. Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale AVA, previo accordo con il Responsabile dell'impianto.

AVA invierà all'Appaltatore, presumibilmente entro la giornata di ogni giovedì, un programma di conferimento valevole per la settimana successiva.

Le singole forniture dovranno essere rese entro 48 ore solari, compresi i giorni festivi, dall'ordine anticipato via telefono, fax o e-mail. Nel caso di giorni festivi la fornitura dovrà essere eseguita il primo giorno lavorativo utile.

Salvo diverso accordo, le consegne dovranno di norma essere eseguite nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00;
- il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

Le singole forniture, il cui quantitativo sarà comunque concordato di volta in volta, avranno un carico minimo di circa 30.000 Kg e saranno consegnate in cisterna. La cisterna dovrà essere dotata di un sistema pneumatico di scarico in silos di stoccaggio.

Il tempo di scaricamento di un carico di prodotto è stimato in circa 1,5-2,5 ore. Tale stima si intende puramente indicativa e potrebbe subire sensibili variazioni, a seconda delle esigenze e delle problematiche legate alla gestione dell'impianto, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere a titolo di risarcimento per maggiori oneri eventualmente derivanti.

Ogni carico verrà regolarmente controllato e pesato in entrata presso l'impianto di termovalorizzazione. Il peso di riferimento sarà quello rilevato presso le pese omologate di AVA. Lo scarico dovrà avvenire mediante compressore presente sul mezzo adibito al trasporto, previo collegamento a tubazione di carico di AVA.

### **ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è stabilita in mesi 24 (ventiquattro) a decorrere presumibilmente dal 01.08.2018 e fino al 31.07.2020.

AVA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni contrattuali. L'offerente pertanto è vincolato alla propria offerta per una durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi, mentre la SA, alla scadenza del primo biennio non è vincolata a proseguire con il contratto. La SA, se del caso, comunicherà per iscritto la propria volontà di proseguire il contratto entro 60 giorni prima della scadenza del primo biennio; in mancanza di tale comunicazione, il contratto terminerà alla scadenza naturale, senza che l'Appaltatore nulla possa pretendere.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al termine dell'appalto (24 mesi o, se del caso, 36 mesi), qualora si rendesse necessario, l'Appaltatore dovrà in ogni caso garantire la continuità della fornitura fino al completamento delle procedure di gara relative al nuovo affidamento dell'appalto per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi. In tal caso, rimarranno inalterate tutte le condizioni e i prezzi stabiliti nel contratto.

Rimane impregiudicato che l'esaurimento della quantità e dell'importo contrattuale costituisce termine essenziale e prioritario rispetto alla scadenza del termine temporale, quest'ultimo indicato in via presuntiva. Nel caso in cui, alla scadenza temporale presunta, la quantità di prodotto oggetto dell'appalto non sia stata integralmente richiesta e fornita, la durata potrà essere prorogata temporalmente fino all'esaurimento di detta quantità, previa verifica della disponibilità dell'Appaltatore.

In caso di urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., AVA si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale, con emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto.

#### **ART. 5 - VIGILANZA E CONTROLLO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI**

AVA si riserva la facoltà di procedere alle necessarie verifiche durante lo svolgimento del contratto. Qualora fossero riscontrate delle difformità nell'esecuzione, nella professionalità richiesta, nei mezzi messi a disposizione o nei tempi di prestazione della fornitura da parte di Appaltatore o di eventuali subappaltatori, questa SA emetterà un "Verbale di Non Conformità" e l'Appaltatore dovrà, entro il termine perentorio intimatogli dal RUP, predisporre gli interventi correttivi per assicurare il mantenimento degli standard di qualità e di sicurezza richiesti, senza la pretesa di alcun onere aggiuntivo, fermo restando l'applicabilità da parte di questa SA delle penali di seguito disciplinate per ritardo o inadempimento.

L'applicazione di n. 3 (tre) Non Conformità nell'arco temporale di validità del contratto potrà determinare la risoluzione del contratto

In caso di controlli, verifiche e ispezioni, l'Appaltatore (o eventuali subappaltatori) sarà tenuto a fornire all'uopo al personale di AVA tutta la necessaria collaborazione.

#### **ART. 6 – CONTROLLO DEL PRODOTTO**

Il prodotto dovrà essere in ogni caso conforme alle specifiche tecniche minime indicate nel presente capitolato, nonché in quelle indicate della scheda tecnica e di sicurezza presentate all'atto dell'offerta, qualora risultino essere più restrittive rispetto ai requisiti minimi di capitolato.

Nel periodo di vigenza del contratto, AVA si riserva la facoltà di campionare il prodotto, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, per verificarne la conformità alle specifiche tecniche dichiarate, se del caso, presso proprio laboratorio di fiducia.

L'Appaltatore dovrà garantire la possibilità di prelievo, da parte di questa SA, di campioni rappresentativi in condizioni di sicurezza. La mancata collaborazione del trasportatore alle operazioni di prelievo potrà comportare il rifiuto della fornitura da parte di AVA. Il trasportatore dovrà sottoscrivere il verbale di prelievo e prenderà in custodia il campione destinato all'Appaltatore.

In occasione di ciascun campionamento, il RUP provvederà comunque a darne informazione all'Appaltatore e a trattenere presso l'impianto di AVA, per un tempo massimo di 5 (cinque) giorni, un campione a disposizione dell'Appaltatore stesso. Nel caso in cui l'Appaltatore decidesse di procedere ad una verifica sul prodotto campionato, provvederà, a sua cura e spese, al ritiro del campione; il mancato ritiro del campione comporterà in capo all'Appaltatore l'accettazione completa delle eventuali contestazioni formulate da AVA e dell'applicazione delle relative penali.

Nel caso in cui, in base ai risultati delle analisi condotte da AVA, il prodotto campionato non rispecchiasse le caratteristiche qualitative richieste nel presente Capitolato Speciale di Appalto, il

RUP ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, entro dieci giorni solari dall'accertamento e, comunque, entro trenta giorni solari dalla consegna dei risultati delle analisi.

L'Appaltatore dovrà presentare per iscritto ad AVA l'eventuale controdeduzione entro quindici giorni solari da suddetta comunicazione: in caso di inutile decorso di tale termine senza contestazione alcuna dell'Appaltatore, si intenderanno accettati i risultati delle analisi condotte da AVA e darà luogo all'applicazione delle relative sanzioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo: penali, risoluzione del contratto, risarcimento dell'ulteriore danno subito.

Al contrario, la controdeduzione in termini dell'Appaltatore dovrà essere corredata dal referto di analisi del campione ritirato al momento della fornitura che dimostri la conformità del prodotto e renda così necessaria l'ulteriore verifica del contro-campione sigillato. Se i risultati delle analisi sul contro-campione confermassero la non conformità del prodotto alle specifiche di qualità previste, l'Appaltatore dovrà, inoltre, farsi carico del costo delle analisi.

AVA comunicherà all'Appaltatore la data per le operazioni di contro-analisi; il mancato intervento del referente dell'Appaltatore alla data fissata, esonererà definitivamente AVA dall'analisi di riscontro e darà luogo alle sanzioni previste.

#### **ART. 7 – MACCHINARI E ATTREZZATURE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i materiali, le attrezzature e i macchinari occorrenti per l'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato. Le macchine e le attrezzature da utilizzare devono essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di prevenzione infortuni e alle normative di sicurezza. I macchinari e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore. AVA non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

#### **ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità connessa in relazione all'esecuzione della fornitura. Il medesimo sarà responsabile della disciplina del proprio personale sui luoghi di lavoro, assicurando altresì il rispetto delle procedure e delle istruzioni impartite da AVA e avendo riguardo a non disturbare le normali attività dell'impianto.

L'Appaltatore sarà responsabile per furti e danni a materiali e apparecchiature di AVA e/o di terzi all'interno dell'impianto. Inoltre risponderà direttamente per danni causati a persone, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di AVA.

L'Appaltatore dovrà produrre polizza di assicurazione con primaria impresa di assicurazione, a copertura di tutti i rischi inerenti l'esecuzione del contratto di appalto, con massimali adeguati.

#### **ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Le attività che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

A norma dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è prevista l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI), recante una valutazione dei rischi relativi alla tipologia della prestazione oggetto di appalto, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore, all'atto di sottoscrizione del contratto, attesterà di avere:

- provveduto alla formazione e all'informazione del personale in merito alle attività oggetto di appalto, e alle misure di prevenzione e protezione stabilite nel DUVRI;
- ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri dipendenti.

L'Appaltatore dovrà sottoscrivere il DUVRI prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

I conducenti dei mezzi incaricati dall'Appaltatore dovranno attenersi scrupolosamente alle norme che regolano gli accessi all'impianto di termovalorizzazione (istruzione interna IQ 14 "Norme di comportamento per i conducenti esterni all'azienda" – istruzione interna IQ 24 "Scarico pneumatico di reagenti").

Il personale addetto dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro e dalle disposizioni e procedure operative AVA; lo stesso dovrà essere in grado di comprendere e parlare la lingua italiana.

E' facoltà di AVA richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

#### **ART. 10 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo dell'appalto sarà calcolato sulla base del prezzo unitario risultante dall'applicazione del ribasso percentuale indicato in sede di offerta sul prezzo posto a base di gara, oltre IVA di legge. Nel predetto prezzo si intendono compresi tutti gli oneri previsti nei documenti di gara. Pertanto il prezzo unitario si intende offerto dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua propria convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità. L'aggiudicatario non avrà quindi diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa dopo l'aggiudicazione o durante l'esecuzione della fornitura.

#### **ART. 11 – PENALITA'**

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, la fornitura venga ritardata anche per un solo giorno o non sia conforme alle specifiche tecniche di prodotto, AVA applicherà le penali di seguito riportate:

1) per ritardo nelle consegne rispetto ai tempi stabiliti all'art.3: verrà applicata una penale giornaliera di € 200,00 (duecento/00).

Qualora il ritardo comportasse danni e/o problemi tecnici all'impianto AVA, la SA, oltre ad applicare la penale suddetta, si riserva la facoltà di approvvigionarsi presso fornitori terzi, a qualsiasi condizione e prezzo di mercato, addebitando il maggior costo e le relative spese sostenute all'appaltatore, oltre al maggior danno.

Qualora il ritardo nell'esecuzione della fornitura fosse così grave da comportare, per la SA, il fermo linea di incenerimento, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 20.000,00 (ventimila/00) per mancata produzione;

2) per mancato rispetto delle procedure, disposizioni interne, norme di sicurezza, norme ambientali e igienico sanitarie, per tre volte consecutive: verrà applicata una penale di €/cad. 300,00 (trecento/00); in tale caso l'appaltatore sarà comunque obbligato a sostituire il personale inadempiente;

3) per non conformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche di qualità richieste: verrà applicata, di norma, una penale minima pari al 5% del valore del carico. Si intende "non conforme", il prodotto che rappresenta uno scostamento rispetto ai parametri titolo, umidità massima ammessa, granulometria, superiore al 3%.

Si precisa che, qualora a seguito della procedura di campionamento, venisse riscontrata la suddetta non conformità, AVA si riserva la facoltà di utilizzare comunque il prodotto non conforme oppure di rifiutare la fornitura.

Qualora AVA respingesse la fornitura, l'appaltatore, entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta contestazione, dovrà ritirare, a propria cura e spese, il carico non conforme e regolarizzare la consegna con prodotto idoneo. In ogni caso, sarà applicata una penale pari al 20% del valore del carico respinto nonché l'ulteriore penale prevista per la consegna tardiva (€/gg. 200,00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Il periodo di ritardo decorrerà dall'inoltro della contestazione.



Con riguardo all'applicazione di eventuali penali, AVA procederà preliminarmente alla formale contestazione scritta dell'inadempienza, mediante telefax o posta elettronica certificata, entro 3 (tre) giorni lavorativi (sabato incluso) dalla sua rilevazione; l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi (sabato incluso) dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno valutate da AVA che, in caso di mancato accoglimento, procederà all'applicazione delle penali sopra determinate.

L'importo delle penali eventualmente applicate sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture in pagamento e, in difetto, sulla cauzione definitiva prestata.

In ogni caso, le penali applicate non potranno superare il 10% del valore netto contrattuale.

In caso di contestazione di gravi o ripetute inadempienze, AVA si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno all'appaltatore.

## **ART. 12 – REFERENTE DELL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura, dovrà indicare il nominativo del proprio referente, il quale dovrà tenere costanti contatti con il Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato.

Il referente dell'Appaltatore o, se del caso, un suo sostituto, dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche; allo stesso l'Appaltatore conferirà ogni necessario potere e facoltà che lo mettano in grado utilmente di rappresentarlo nei confronti di questa SA.

Al referente dell'Appaltatore, e solo ad esso, il RUP comunicherà ogni disposizione anche verbale, comunque attinente lo svolgimento del contratto.

Schio, lì 28.05.2018

F.to Il Responsabile del Settore  
Smaltimento e Recupero Energetico  
Ing. Gaetano Rodighiero